

LA POSIZIONE DELLA DONNA NELLE REGOLE ALTE D'AMPEZZO

di Giuseppe Richebuono

Scrivendo di storia si rileva sempre troppo poco l'importanza del lavoro della donna. Oltre a curare i figli più piccoli, essa doveva fare il pane e il burro, lavorare il lino filare la lana, farsi i vestiti ed accudire ad una quantità di altre faccende. Nonostante le frequenti gravidanze toccavano alla moglie del regoliere gran parte dei lavori nella stalla, nell'orto e sui campi attigui alla casa. Anticamente persino cucinare sul fuoco aperto del "larin", senza acqua corrente all'interno, non era così semplice come al giorno d'oggi; lavare era assai faticoso e d'inverno anche pericoloso per la salute e così via. La madre di famiglia era una instancabile lavoratrice ed il marito riconosceva ed apprezzava adeguatamente le sue prestazioni. Però nel medioevo e fino alla legislazione moderna, la donna non godeva parità di diritti di fronte al maschio e giuridicamente restava sempre sotto il "mundio" o la tutela prima del padre, poi del marito o del fratello o d'altro rappresentante per gli atti legali pubblici; questo non avveniva solo qui ma era consuetudine generale più o meno in tutta l'Europa. Anzi, in Ampezzo e Cadore nei documenti si riscontra una libertà e un'autonomia della donna maggiore che altrove. Ancora in pieno regime feudale (dominio dei Caminesi fino al 1335) incontriamo donne che hanno un feudo¹ vendono terreni², fanno testamento³, depongono come teste ai processi⁴, ecc. Tali atti si moltiplicano in seguito.

Dai testamenti risulta (in stridente contrasto con la vicina Pusteria, dove vigeva il diritto del maggiorasco) che spesso i beni venivano divisi in parti uguali fra tutti i figli e le figlie⁵. Oltre alla dote, anche le figlie avevano perciò spesso beni propri, di cui disponevano liberamente, vendendo e testando ecc. come visto, benché sempre, per legge, in presenza del loro tutore.

Riguardo alla posizione delle donne nelle Regole non ho potuto consultare i documenti delle Regole basse, del resto posteriori al 1500, in cui le donne potrebbero aver avuto un ruolo di maggior rilievo. Per le Regole alte ampezzane di Larieto e Ambrizola bisogna tenere presente un principio fondamentale: i "partecipantes, habentes jus, consortes" non sono singole persone, ma le famiglie, i "fuochi", le "domus" cioè i nuclei familiari di agricoltori residenti in una casa del paese, con stalla e bestiame da mandare al pascolo; questo è basilare e spiega tutto il resto.

Ogni nucleo ha una "consortia" cioè è comproprietario degli alpeggi "pro indiviso", ha diritti e doveri in comune ed in parità con gli altri. Ciò risulta chiaramente dagli Statuti del Cadore e dai Laudi delle Regole⁶. La rigida applicazione del criterio dello "unus pro igne" ha impedito la spartizione dei monti cadorini fra le famiglie più facoltose⁷.

Il nucleo è rappresentato all'assemblea dal "pater familias"; solo lui viene chiamato "homo"; gli altri componenti sono "persone", perché la consortia, per Statuti e per i Laudi, è indivisibile e inalienabile e viene trasmessa ai discendenti diretti; vale solo per chi risiede in paese e sopporta anche gli oneri e compie i lavori prescritti. Esistono però due eccezioni:

¹ San Vito 1228 e 1292.

² San Vito 1265; Ambrizola 1299; archivio privato 1311. Altri esempi vedi Zanderigo p. 128.

³ San Vito 1269; De Donà 1309.

⁴ Zanderigo, p. 129, 1298.

⁵ Richebuono, Storia di Cortina; p.67, testam. 1331: "di tutti gli altri suoi beni Gerardo Lizano di Crignes istituì suoi eredi in parti uguali i suoi figli e le sue figlie Rizzardo, Gerardina, Meneghello, Antonio, Talea, Gertrude e Giacomina". Così altri testamenti, specialmente posteriori; ma già nel 1235 l'eredità materna viene divisa a metà fra Tassina d'Androne e le sorelle Giacomina e Lucenda (S. Vito).

⁶ Vedi anche chiare delibere del Consiglio del Cadore 1473 e 1474 (Zanderigo p. 344) "esse non possit nisi unus consors pro quolibet domicilio... et aliquis consors non possit habere nisi unam consortiam...".

⁷ Zanderigo, p. 212.

- 1) Il padre è morto, lasciando i figli minori affidati alla vedova, che allora (spesso per espressa volontà del marito per testamento) diventa “donna” (con chiara corrispondenza a “uomo”) cioè capofamiglia fino alla maggiore età del figlio⁸.
- 2) Il padre è morto lasciando una figlia unica e perciò ereditiera; anche lei viene detta “donna”⁹. In ambedue i casi, benché assai raramente, è documentata la sua presenza all’assemblea della Regola¹⁰. Tale figlia “da roba” o “donna”:
 - a) Se non si sposa, o resta vedova senza figli e manda avanti da sola l’azienda paterna, resta regoliera finché campa (almeno sembra), ma non può trasmettere in eredità ad altri la consortia (non è chiaro da chi venga rappresentata).
 - b) Se si sposa e va a stare nella casa del marito, perde i diritti di Regola.
 - c) Se si sposa restando nella casa paterna e il marito (detto dai maligni ‘cuco’, ‘cuculo’, o in Ampezzo “miscionario”) viene ad abitare con lei, mantiene la consortia e la trasmette in eredità ai figli¹¹.

Gli abusi e le vertenze sorgono per il caso a) quando gli eredi, oltre ai beni, pretendono anche di ereditare la consortia, senza essere discendenti, e specialmente per il caso b) quando la donna vuole mantenere la consortia anche se il marito non è regoliere o se appartiene ad altra Regola; nell’ultimo caso la famiglia ed i figli hanno due consortie, una per Regola. Un ulteriore grave abuso fu quello della vendita della consortia, ma esso esula dal tema qui trattato¹².

Vertenza del 1472 per donna Dorotea

Donna Dorotea consorte di Larieto (quindi figlia ereditaria) ha sposato ser Gidino non consorte; però il padre di lui Nicolò, manda i suoi buoi sul pascolo di Larieto. Il marigo li pignora. Nicolò si rivolge al Vicario, il quale (forse poco pratico delle Regole) gli dà ragione; secondo lui Gidino, sposando una consorte, è diventato consorte anche lui. Il marigo si rivolge allora allo “*juris utriusque doctor*” Francesco Filitino, che dà torto al vicario. La consortia di Dorotea – dice – non è la sua dote, ma un bene parafernale (personale); il marito è usufruttuario della dote ma non degli altri beni, e quindi non consorte, e tantomeno lo è suo padre. Il marigo ha fatto bene a pignorare i buoi, che sono animali estranei, perché non di Dorotea.

Dai documenti non risulta se Dorotea è andata a stare in casa del Gidino non regoliere (nel qual caso avrebbe perso automaticamente i diritti di Regola) o sia rimasta a casa di suo padre. Sembra più probabile la seconda ipotesi, perché nel 1505, come visto, Gidino partecipa all’assemblea di

⁸ La “donna” si trova assai frequentemente nei documenti di tutte le epoche. S. Vito 1245, 1286, 1292; Larieto 1296, 1308, 1331 ecc.

⁹ Anche qui innumerevoli esempi, cominciando dalla mitica “donna India” passata alla leggenda (vissuta probabilmente nel 1400, proprietaria di un maso a Fraina) e arrivando a “donna Alegranza” che nel 1441 lasciò i suoi beni ai Battuti, rendendo possibile la costruzione della chiesa della Difesa. Da “donne” in gamba vennero denominati i figli e si formarono così p.es. i cognomi ampezzani Bellodis da donna Belaudix di Fernacorazo, 1359), Ghedina (1440) da Zanna (1441), Ardovara (donna Ardoalla, 1351, cognome ora estinto), Dibona (donna Bona), forse Recafina. Nel laudo di Lareto (1363) il marigo è Meneghello di ser Paesio di donna Donella, nel 1415 nominate donne Maria di Cortina ecc.

¹⁰ Todolenda consorte di Vigo (Zanderigo p. 128, 1255); importante delibera di Larieto, 1505 : alla fine, dopo gli “homines” vengono “domina Agnes” uxor qd. Gaspar de Aquabona.

¹¹ Zanderigo, p. 131: laudo di Vodo 1388: “Si acciderit... quod consors decederet sine masculis... et relinqueret filias unam vel plures... quod illa mulier aut plures que starent vel remanerunt in domo... dicti quondam sui patris... stando in domo debeant esse consortes... sicut sunt alii consortes”. Nella famosa delibera di Larieto del 1505 contro la vendita delle consortie, nell’elenco dei regolieri troviamo molti rappresentanti di tali “donne”: “Gedinus nomine Dorotee eius uxoris, Johannes de Menardo nomine domine Catarine, Jacobus qd. Petri de Zana, Bortolomeus ser Bastiani nomine domine Perencine eius uxoris, Petrus de Vale nomine eius uxoris domine Marte; seguono, come visto, “domina Libera pro dote sua, domina Agnes, uxor quondam Gaspar de Aquabona”.

Zanderigo p. 132: sentenza del Vicario per la Regola di Sovergna nel 1449: “la donna è consorte se abita nella casa del padre e se ne sostiene le fazioni”. Pag. 123: donna Benvenuta di S.Vito viene riconosciuta consorte (pur pagando un contributo); perché, come sembra, abita nella casa del padre.

¹² Vedi Richebuono, Storia di Cortina, p. 124-126. Delibera del 1505: d’ora in poi la vendita sarà nulla. Pena di 100 ducati

Larieto “nomine Dorotee eius uxoris”. In un altro atto l’avvocato chiedeva di produrre il documento di dote di Dorotea e un ducato per la consulenza.

Non si sa come sia finita la vertenza; mi sembra probabile che Nicolò abbia dovuto rinunciare alle sue pretese e Gidino, se non già prima, sia andato allora a stare nella casa di Dorotea, altrimenti non sarebbe stato ammesso all’assemblea di Larieto.

Vertenza del 1486 per donna Agnola

Anche in questo caso donna Agnola, consorte di Lareto (figlia ereditaria) era andata a stare nella casa del marito (probabilmente regoliere di Ambrizola), ma pretendeva conservare la sua, consortia. Siccome la causa si protraeva con molto dispendio, si venne ad una transazione e la Regola “de gratia speciali” concesse ad Agnola di monticare solo 6 buoi e basta, se suo marito continuava a convivere col fratello; o tutti i suoi animali se il marito si divideva dal fratello formando un nuovo “fuoco”. La Regola aggiunge però che se donna Agnola torna ad abitare nella casa di suo padre ed il marito viene a stare con lei “fogolando” ivi, allora sarà considerata vera consorte de jura e non più per grazia e trasmetterà la consortia ai suoi figli. Il Vicario approvò la decisione.

Anche in questa vertenza appare chiaro lo stretto legame fra la consortia ed il ceppo originario residente nella casa regoliera.

Vertenza del 1659-1662 per donna Nicoletta

Passati due secoli, il rigore di queste norme si era alquanto allentato, come appare dalla vertenza seguente. Del resto Ampezzo, staccato dal Cadore e annesso al Tirolo nel 1511, si era trovato in uno “splendido isolamento”, in cui praticamente non esistevano “foresti” e tutti erano regolieri e legati da molti vincoli di parentela (pochi matrimoni con estranei in paese, ma emigrazione dei “sovrrabbondanti”); gli abitanti formavano davvero una Comunità nel senso migliore della parola.

Zamaria de Betto regoliere di Larieto era morta senza figli e con testamento aveva istituito usufruttuaria dei suoi beni sua sorella Nicoletta vita natural durante e dopo la morte della sorella suo erede universale Gianbattista de Betto. Ma Valentino e Silvestro Alberti, non regolieri (probabilmente consorti di Ambrizola), anche a nome dei figli, pretendevano ereditare la consortia di Nicoletta, dicendosi parenti più stretti (di Zamaria e sorelle) che non l’erede designato Gianbattista; il grado di parentela non risulta chiaramente dagli atti.

Gli Alberti mandarono senz’altro sui pascoli di Larieto dei cavalli, puntualmente pignorati. Ne nacque per la testardaggine degli Alberti un lungo processo in tre fasi, di cui non risulta la sentenza finale, con tutta probabilità a favore della tesi di Larieto e con esclusione degli Alberti dai diritti. Infatti già la prima sentenza del capitano Cristoforo Winkelhofer era stata emessa in questo senso nel 1659: gli Alberti non sono eredi di Nicoletta e quindi non sono regolieri. Interessanti sono le consulenze, specialmente quella di Pietro de Zanna, dotta e prolissa.

a) Parere di ignoto leguleio: le pretese degli Alberti si fondano su parentela e cognazione collaterale e per parte di donne. Essi non rappresentano il defunto e non hanno ereditato i suoi beni e nel testamento risultano semplici legatari di rilievo trascurabile; non possono appellarsi nemmeno alla consuetudine.

b) Parere di Giovanni Carlo Nardeo, dottore in legge: l’Alberti non è né consorte originario, né accettato, né sposato con donna ereditaria, né possessore indisturbato da 30 anni. Non gli giova neppure la parentela col defunto, perché la sua consortia è estinta, essendo un “jus personale quod non egreditur de persona” e non “de corpore hereditatis” e neanche il suo erede può pretenderla.

c) Parere di Pietro de Zanna, juris utriusque doctor (in breve): la pretesa degli Alberti è contro le leggi cesaree (forse si riferiva alle leggi tirolesi sull’indivisibilità del maso), contro gli Statuti, i Laudi e le consuetudini. Gli Alberti non sono né figli, né figli dei figli di Zamaria; non sono eredi istituiti perché erede universale è Gianbattista de Betto, consorte già prima. Il Laudo proibisce di disporre del consortio in favore di estranei; entro l’ambito della Regola, il testatore poteva disporre del suo consortio; siccome l’erede era già consorte, il consortio del defunto va alla Regola. Se

l'erede è un estraneo, per diventare regoliere deve ereditare casa e beni ed abitare ivi; ma gli Alberti non hanno ereditato casa e beni. Del resto non ci può essere (secondo gli Statuti) che un consortio per casa e il testatore dunque ne aveva uno solo; come possono gli Alberti pretenderne 5 o 6 fuori da una casa sola?

Non si nega che gli Alberti avrebbero potuto ereditare il consortio se il defunto fosse morto senza testamento; anche in tal caso però avrebbero ereditato non in quanto parenti (non sono discendenti), ma perché successori nella casa e nei beni. Secondo la consuetudine chi eredita la facoltà gode il consortio.

Non si nega neppure che si possa ereditare il consortio da parte di donne, ma mai per via di donne non discendenti o prive di eredità (solo per figlie uniche). Nicoletta è solo usufruttuaria in vita e ha diritto di regola solo finché vive; non può disporre per testamento di questo suo usufrutto, né lasciare ad altri il consortio. Sono diventati regolieri quelli che hanno sposato figlie di regolieri ereditando l'intera loro facoltà. Nel caso di Zamaria; essendovi testamento, non si può parlare di successione ab intestato; l'erede istituito sia messo in possesso di tutte le "ragioni" del defunto; un semplice legato non dà agli Alberti alcun diritto.

Nonostante queste chiare argomentazioni, gli Alberti non cedettero, appellandosi alla consuetudine invalsa in tempi recenti, dicendo: "Vogliamo entrar in Regola per la porta che entrarono gli altri; da 90 anni in qua non si è più osservato che vi sia una consortia sola; ogni erede femmina ha goduto la sua consortia... Dopo che siamo cascati sotto la serenissima Casa d'Austria è stato uso che ogni erede d'una facoltà possa partecipare delle monti e ora ci sono più entrati a questo modo che non consorti originari... vi sono poche casate d'una Regola sola e la maggior parte appartengono a tutte e due (Larieto e Ambrizola) per eredità di donne. Se escludono noi, devono fare altrettanto degli altri..." ecc.

I regolieri di Larieto rispondono: "noi siamo agli ordinamenti e Statuti... se abbiamo accettato in Regola qualcuno (che ha chiesto per grazia e contribuito alle spese per le liti confinarie) eravamo padroni di farlo. Gli Alberti non hanno chiesto come si doveva e vogliono entrare senza aver speso niente... Lo sappiamo anche noi che ci fu disordine e perciò siamo sforzati a ritornare alla giustizia ed al pristino ordine. Se finora abbiamo tenuta aperta la porta del diritto di Regola, ora come padroni la chiudiamo per non subire ulteriori danni..." (12 maggio 1660).

Il capitano Giovanni Winkelhofer, non sapendo decidersi, rimandò la decisione al Consiglio della Comunità; ma esso giustamente si rifiutò di impegnarsi in tali questioni e disse che competente era solo il tribunale. Nel 1662 la lite continuava; ma l'incartamento delle Regole s'arresta. Pare che la vertenza riprendesse nel 1691 perché un Alberti, ancora "stante la pendenza della causa" aveva nuovamente monticato un cavallo sui pascoli di Larieto, subendo s'intende un altro pignoramento.

Infine sempre nel 1671 il Capitano dichiarò annullato il processo. Nel 1486 la Regola di Larieto aveva deciso: "Se un consorte muore senza eredi, la consortia del defunto passa agli altri consorti. Non s'intende erede e consorte chi non rappresenta il consorte defunto, non abitando la sua casa e non vivendo sui beni del defunto".

Ma col tempo erano invalsi "disordini", come visto e anche da altri documenti risulta che numerose erano le famiglie regoliere sia di Larieto che d'Ambrizola, oltre che, naturalmente, delle Regole "basse", una "comunione" fra tutte le Regole era dunque consigliabile.

Ad ogni modo i "foresti" entrati nelle Regole si contavano sulle dita delle mani fino alla prima guerra mondiale e se il Comune concedeva il "diritto d'incolato" (Heimatrecht) ciò non implicava affatto l'appartenenza alle Regole, che restavano agli originari residenti e tutti agricoltori. Per le donne, nonostante le leggi moderne, per il tenace conservatorismo proprio dei montanari, nulla fu innovato; rappresentante della famiglia regoliera in assemblea restò sempre il capofamiglia. Concludendo, confesso di non sapere altro in proposito, non avendo il tempo di studiare la massa delle carte dell'ultimo secolo, da cui però ritengo non ci sia d'aspettarsi novità di rilievo.

A titolo puramente personale (non sono un giurista) direi che le Regole non dovrebbero assolutamente transigere sui principi fondamentali: eredità dagli antichi originari; proprietà privata dei beni, che devono restare "inalienabili, indivisibili e vincolati alla loro destinazione"; residenza in Ampezzo e possibilmente proprietà di fondi prativi e arativi, da non trascurare ecc;

Però, come giustamente si sono ammessi a certi diritti i “fioi de sotefamea” (i figli non sposati), si potrebbero estendere altri diritti alle figlie dei regolieri e ammetterle alle assemblee, non essendo affatto escluso che abbiano anche loro ottime idee e proposte da esternare non solo a casa, ma anche in pubblico.

Le Regole sono l'ultimo baluardo rimasto in mano agli originari e di importanza incalcolabile per il loro avvenire; che il Signore illumini le menti dei Regolieri e dei loro avvocati, affinché trovino per il delicatissimo problema una soluzione saggia e ottimale.

Bolzano, 24 ottobre 1988.

© Regole d'Ampezzo, ogni diritto riservato